



**REGOLAMENTO DI TIROCINIO PRATICO PROFESSIONALE IN FARMACIA
PER I CORSI DI STUDIO IN FARMACIA E IN CHIMICA E TECNOLOGIA
FARMACEUTICHE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA**

Sommario

| | |
|---|---|
| CAPO I..... | 2 |
| Principi generali..... | 2 |
| Art.1 - Definizioni e obiettivo..... | 2 |
| Art. 2 - Modalità di svolgimento del tirocinio..... | 4 |
| CAPO II..... | 5 |
| Organizzazione..... | 5 |
| Art. 3 - Organismi e strutture..... | 5 |
| Art. 4 - Commissione per il tirocinio..... | 5 |
| Art. 5 - Compiti della Commissione per il tirocinio..... | 5 |
| Art. 6 - Tutore accademico..... | 6 |
| Art. 7 - Tutore professionale..... | 6 |
| Art. 8 - Inserimento del tirocinante..... | 7 |
| Art. 9 - Rapporti con le strutture ospitanti..... | 7 |
| CAPO III..... | 8 |
| Procedimenti e programmi..... | 8 |
| Art. 10 - Finalità del tirocinio e argomenti da svolgere..... | 8 |
| Art. 11 - Requisiti per iniziare il tirocinio..... | 8 |
| CAPO IV..... | 8 |

| | |
|--|----|
| Diritti e doveri del tirocinante e norme transitorie | 8 |
| Art. 12 - Doveri del tirocinante | 8 |
| Art. 13 - Diritti del tirocinante..... | 9 |
| Art. 14 - Tirocini all'estero..... | 9 |
| Art. 15 - Norme finali e transitorie..... | 10 |

CAPO I

Principi generali

Art.1 - Definizioni e obiettivo

Ai fini del presente Regolamento si devono intendere:

Tirocinio

Il tirocinio di pratica professionale, previsto dagli Ordinamenti Didattici vigenti per gli studenti dei Corsi di Laurea Specialistica della classe 14/S (Farmacia e Farmacia Industriale), Magistrale a ciclo unico della classe LM-13 (Farmacia e Farmacia Industriale) e dei Corsi di Laurea in Farmacia ante-riforma, è un periodo di attività formativa professionale che ha luogo in una Farmacia territoriale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e facente riferimento ad un Ordine Professionale dei Farmacisti che abbia aderito alla convenzione. In alternativa, il tirocinio può essere svolto in una farmacia ospedaliera o presso un servizio farmaceutico territoriale di una Azienda Sanitaria Locale (ASL), previa stipula in entrambi i casi di convenzione ad hoc con l'Università di Ferrara. In tutti i casi il tirocinio ha luogo con l'assistenza e sotto la sorveglianza di un dottore Farmacista iscritto all'albo professionale, cui competono le funzioni di Tutore professionale, e la supervisione da parte di un Tutore Accademico.

Il tirocinio di pratica professionale ha lo scopo di completare la formazione universitaria, integrandola con la parte più direttamente professionale e attuale dell'attività in farmacia. Il tirocinio consiste nella partecipazione dello studente alle attività della Farmacia/struttura ospitante

in rapporto alle finalità e obiettivi formativi del tirocinio stesso, seguendo un indirizzo definito in ambito nazionale dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti (F.O.F.I.) congiuntamente alla Conferenza Nazionale dei Direttori di Dipartimento di Farmacia (Ex-Presidi delle Facoltà di Farmacia).

Il tirocinio in farmacia quale attività formativa curriculare obbligatoria prevede l'attribuzione di crediti formativi (30 CFU), adempiendo sempre a quanto disposto dalle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE e pertanto nel rispetto delle norme europee.

Il tirocinio di pratica professionale è indispensabile ai fini del conseguimento della laurea abilitante (Legge 8 novembre 2021, n. 163) e/o della partecipazione all'Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista.

Convenzione

Accordo tra l'Università degli Studi di Ferrara e l'Ordine Provinciale dei Farmacisti che sottoscrive la convenzione.

Ordine dei Farmacisti

L'Ente di diritto pubblico rappresentativo della professione che sottoscrive la convenzione.

Farmacia ospitante

La Farmacia (territoriale o ospedaliera) che ospita il/i tirocinante/i nel periodo previsto dal tirocinio, secondo le modalità indicate all'art. 3 della Convenzione e nel presente Regolamento.

Responsabile della Farmacia

Il Titolare o il Direttore della Farmacia ospitante cui competono l'affidamento del tirocinante al Tutore professionale e l'attività di supervisione dell'attività formativa.

Servizio Farmaceutico Territoriale

Struttura al servizio del Cittadino e dei Professionisti Sanitari per tutela e promozione della salute attraverso assistenza farmaceutica sul territorio, distribuzione diretta ai pazienti, monitoraggio appropriatezza d'uso dei farmaci, informazione a medici, farmacisti e assistiti. Svolge inoltre attività

istruttoria, amministrativa e di vigilanza su farmacie, parafarmacie e distributori all'ingrosso di medicinali.

Tirocinante

Studente del Corso di Laurea Specialistica/Magistrale a ciclo unico in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF) che svolge l'attività formativa in una farmacia ospitante (territoriale o ospedaliera) o servizio farmaceutico territoriale.

Tutore accademico

Professore o Ricercatore dell'Università degli Studi di Ferrara, componente del Consiglio di Corso di Studio in Farmacia o CTF, che dà la disponibilità a svolgere le funzioni di Tutore accademico e che può coincidere col Relatore della tesi di laurea.

Tutore professionale

Farmacista, sia esso Titolare o Direttore della Farmacia o collaboratore da esso designato, che ha la responsabilità di seguire ed assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento riportate nel Regolamento.

Art. 2 - Modalità di svolgimento del tirocinio

In ottemperanza a quanto stabilito dalle Direttive Europee 2005/36/CE e 2013/55/UE, dai D.M. 509/99 e D.M. 270/04, dagli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea Specialistica/Magistrale e ante riforma, il tirocinio di pratica professionale, della durata minima di 900 ore, deve essere svolto per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi (da data a data) e completato nell'arco di non più di 12 mesi (da data a data). Lo svolgimento del tirocinio prevede il riconoscimento di 30 crediti formativi (CFU).

È possibile svolgere il tirocinio per intero (900 ore) in un'unica farmacia di comunità (territoriale) ubicata sul territorio nazionale. In alternativa, lo studente può decidere di svolgere il tirocinio anche in una Farmacia Ospedaliera o presso un servizio farmaceutico territoriale o all'estero per un massimo di 450 ore su 900. Le restanti 450 ore devono obbligatoriamente essere svolte presso una

farmacia di comunità sul territorio nazionale. In questo caso, l'obbligo della durata minima di 6 mesi da data a data si applica alla somma dei periodi nelle due strutture.

In caso di assenza, il tirocinante è tenuto ad avvertire il Tutore professionale.

CAPO II

Organizzazione

Art. 3 - Organismi e strutture

L'attività formativa di tirocinio è organizzata, coordinata e assistita dalla Commissione per il tirocinio, dall'impegno del Tutore professionale e del Tutore accademico, dai Presidenti degli Ordini dei Farmacisti, dai Titolari o Direttori delle farmacie/strutture ospitanti (aderenti alla convenzione) e dai competenti Uffici dell'Università di Ferrara.

Art. 4 - Commissione per il tirocinio

Il Consiglio di Dipartimento di afferenza del corso di studi definisce la composizione della Commissione per il tirocinio, presieduta da:

- il Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Farmacia o in CTF o un loro delegato;
- un secondo docente del Corso di Studio in Farmacia o in CTF, col ruolo di segretario;
- il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Ferrara o un suo delegato farmacista;
- un secondo farmacista, in qualità di rappresentante della professione.

Le eventuali deleghe devono essere rese note al momento della costituzione della Commissione, onde garantire la necessaria stabilità della Commissione e la continuità del suo lavoro.

La Commissione resta in carica per un triennio e può essere rinnovata. Sono valide le delibere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.

Art. 5 - Compiti della Commissione per il tirocinio

Sono compiti della Commissione:

- verificare l'aggiornamento dell'elenco degli Ordini dei Farmacisti convenzionati;
- dirimere eventuali controversie;

- vigilare sul corretto svolgimento del tirocinio, accertandosi che esso venga svolto con le modalità stabilite e con profitto e che la certificazione giornaliera sia regolare. In caso di accertamento di gravi mancanze, il periodo di tirocinio svolto viene annullato;
- perseguire il migliore esito dell'attività stessa, proponendo ai Dipartimenti eventuali modifiche al presente Regolamento che si rendessero necessarie sperimentandone l'applicazione.
- esprimere il giudizio di idoneità sullo studente a seguito di una verifica che consiste nell'esame del libretto di frequenza, dopo avere acquisito il parere obbligatorio vincolante dell'Ordine dei Farmacisti di Ferrara.

Art. 6 - Tutore accademico

Il Tutore accademico è il docente o ricercatore componente del Consiglio di Corso di Studio in Farmacia o in CTF cui fa riferimento il Tirocinante e che collabora con il Tutore professionale, con la Commissione per il tirocinio e con le strutture ospitanti al fine di conseguire il miglior esito dell'attività formativa.

Riferisce alla Commissione per il tirocinio o rimette ad essa eventuali questioni specifiche.

Art. 7 - Tutore professionale

Il Tutore professionale si fa carico della formazione professionale del Tirocinante ed è il responsabile didattico ed organizzativo del tirocinio svolto, che dovrà essere coerente con le indicazioni del programma riportate dalla Convenzione e indicate nel presente Regolamento.

In particolare, il Tutore professionale:

- cura lo svolgimento degli argomenti del tirocinio, fornendo esperienza professionale e nozioni attuali, utili all'espletamento del tirocinio stesso e al raggiungimento dei suoi obiettivi formativi;
- controlla l'attività del Tirocinante, le sue presenze in Farmacia e lo aiuta nella soluzione di eventuali problemi o difficoltà;
- certifica giornalmente l'attività svolta sul Libretto di frequenza del tirocinio;
- alla fine del periodo di tirocinio, esprime una valutazione complessiva sul Tirocinante riportandola sul libretto di frequenza.

Il Titolare o il Direttore della Farmacia ospitante assume la funzione di Tutore professionale. Per tale attività di tutorato egli può nominare un suo delegato, a condizione che sia un laureato iscritto

all'Ordine dei Farmacisti e che svolga attività professionale continuativa da almeno due anni. La nomina del delegato avviene sotto la completa responsabilità del Titolare o del Direttore, in quanto non potranno essere eseguiti controlli sul possesso dei suddetti requisiti da parte del farmacista delegato.

Come disposto dalla determinazione del 29 marzo 2007 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) (circolare FOFI 6979), successivamente integrata e rettificata dalla stessa CNFC il 18 giugno 2009 (circ. FOFI 7485), all'operatore sanitario (qui farmacista) che svolge attività di Tutore sono riconosciuti, dall'Ordine professionale territorialmente competente, 4 crediti ECM per mese di tutorato fino ad un limite massimo della metà dei crediti previsti per il triennio di riferimento.

Art. 8 - Inserimento del tirocinante

Le Farmacie ospitanti non possono accogliere tirocinanti che siano parenti fino al 2° grado con il Titolare o il Direttore o con altri Farmacisti soci/associati della società che gestisce la Farmacia o con il Tutore professionale.

L'Università di Ferrara garantisce che lo studente tirocinante è coperto da polizza assicurativa, secondo quanto previsto dall'art. 4 della Convenzione.

Art. 9 - Rapporti con le strutture ospitanti

I rapporti con le Farmacie territoriali sono regolati da apposita convenzione stipulata fra l'Università degli Studi di Ferrara e l'Ordine dei Farmacisti della provincia in cui ha sede la farmacia.

È compito dell'Ordine competente per il territorio invitare le farmacie ad esso afferenti ad aderire alla convenzione nel rispetto del presente Regolamento.

I rapporti con le farmacie ospedaliere e servizi farmaceutici territoriali sono regolati da convenzioni stipulate tra l'Azienda Sanitaria Locale o Ospedaliera o l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRRCS) da cui dipende la farmacia e l'Università degli Studi di Ferrara, in conformità ai regolamenti vigenti per lo svolgimento delle attività di tirocinio.

CAPO III

Procedimenti e programmi

Art. 10 - Finalità del tirocinio e argomenti da svolgere

Il tirocinio in Farmacia deve fornire allo studente le conoscenze necessarie ad un esercizio corretto della professione nel quadro dei principi e delle regole previsti dal Codice Deontologico e per quanto attiene ad una serie di argomenti specifici e distinti per la farmacia territoriale e la farmacia ospedaliera. Obiettivi formativi, contenuti suggeriti, requisiti di accesso, modalità di svolgimento del tirocinio e sua valutazione sono riportati nelle Linee Guida al Tirocinio, deliberate dai Consigli di Corso di Studio di Farmacia e CTF.

Art. 11 - Requisiti per iniziare il tirocinio

Per poter iniziare il tirocinio professionale in farmacia lo studente deve rispettare i requisiti previsti nelle Linee Guida al Tirocinio, deliberate dai Consigli di Corso di Studio di Farmacia e CTF.

Lo studente deve avere conseguito l'attestato di idoneità in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro, comprovante l'avvenuta formazione e superamento del relativo test, ai sensi dell'art 37 del D. lgs. 81/2008 e s.m.i e dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato in G.U n. 8 dell'11 gennaio 2012, relativo agli standard di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

CAPO IV

Diritti e doveri del tirocinante e norme transitorie

Art. 12 - Doveri del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il Tirocinante è tenuto a:

- rispettare gli obblighi declinati nel progetto formativo
- rendere i dati informativi richiesti dalle strutture interessate in modo completo e comunicare le eventuali incompatibilità sopraggiunte;
- svolgere le varie attività facendo riferimento ai contenuti/argomenti suggeriti, ancorché non vincolanti;
- tenere diligente nota dell'attività svolta;
- attenersi alle norme seguite dal personale in servizio presso la Farmacia ospitante;

- seguire le indicazioni impartite dal Tutore professionale;
- indossare il camice bianco;
- avvertire il Tutore professionale in caso di assenza.

Nessuna dispensazione al pubblico di medicinali deve avvenire in condizioni di autonomia e senza il controllo del Tutore Professionale.

Art. 13 - Diritti del tirocinante

Lo studente che deve intraprendere il periodo di pratica professionale ha diritto di:

- scegliere una Farmacia di comunità del territorio nazionale tra quelle che abbiano aderito alla convenzione tra Università degli Studi di Ferrara e l'Ordine dei Farmacisti competente per quel territorio e/o scegliere una farmacia ospedaliera o servizio farmaceutico territoriale con successiva stipula di convenzione ad hoc tra essa e l'Università di Ferrara;
- proseguire il tirocinio presso altra struttura o sotto altra direzione quando ne ricorrano i presupposti e le motivazioni, previa valutazione e autorizzazione del/i competente/i Ordine/i e della Commissione per il tirocinio;
- perseguire gli obiettivi formativi secondo quanto disposto dal presente regolamento;
- riferire eventuali questioni specifiche alla Commissione per il tirocinio;
- ricevere informazioni dal Tutore professionale sull'andamento del tirocinio;
- effettuare una parte del periodo complessivo di tirocinio in farmacie territoriali o ospedaliere situate in altri Stati dell'Unione Europea o extra-europei. In tal caso occorre l'autorizzazione preventiva del rispettivo Consiglio di Corso di Studio.

Art. 14 - Tirocini all'estero

Lo svolgimento di una parte del tirocinio all'estero è possibile per un numero massimo di 450 ore su 900. Le restanti 450 devono essere svolte obbligatoriamente presso una farmacia di comunità sul territorio nazionale. Il tirocinio in farmacia all'estero è possibile nell'ambito di programmi di mobilità internazionale con altre Università dell'Unione Europea o extra-europee (ERASMUS+ Studio, ERASMUS+ Traineeship o altri programmi di scambio). Esso è possibile anche al di fuori di un programma di mobilità internazionale, previa stipula di un'apposita convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara e la farmacia ospitante e attivazione del tirocinio secondo le procedure dell'Ufficio Tirocini e Placement. Il periodo all'estero deve obbligatoriamente precedere il periodo

di tirocinio in Italia, rispettando la durata minima del tirocinio di sei mesi da data a data. Il tirocinio all'estero deve essere preventivamente autorizzato dal competente Consiglio di Corso di Studio, sentito il parere obbligatorio dell'Ordine dei Farmacisti di Ferrara.

Per la valutazione della parte di tirocinio svolta all'estero, è obbligatorio che lo studente acquisisca dalla farmacia ospitante straniera un attestato in inglese con il giudizio sul tirocinio svolto.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

Possono accedere al tirocinio professionale in farmacia, funzionale alla partecipazione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista, anche i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF) ante-riforma: l'Università presterà le garanzie assicurative entro 12 mesi dalla laurea. I laureati in CTF ante-riforma all'Università di Ferrara oltre i 12 mesi dalla laurea che intendono partecipare all'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Farmacista presso l'Università di Ferrara, se in difetto del previsto periodo di tirocinio, possono farne esplicita richiesta di frequenza presso l'Ufficio competente di Ateneo: al candidato verrà richiesto il versamento degli oneri relativi alla garanzia assicurativa.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, oltre alla normativa specifica in materia, valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo.